



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 28/07/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 2026 - 357

L'anno duemilaventisei (2026) – addì ventotto (28) del mese di luglio, si è riunita la Giunta Comunale. Sono intervenuti i Signori:

Nome	Carica	Presenza
FABBRI ALAN	SINDACO	Assente
BALBONI ALESSANDRO	VICE SINDACO	Presente
GULINELLI MARCO	ASSESSORE	Presente
SCARAMAGLI CHIARA	ASSESSORE	Presente
TRAVAGLI ANGELA	ASSESSORE	Assente
COLETTI CRISTINA	ASSESSORE	Presente
FORNASINI MATTEO	ASSESSORE	Presente
VITA FINZI ZALMAN STEFANO	ASSESSORE	Presente
CARITA' FRANCESCO	ASSESSORE	Assente

Presiede il Vice Sindaco Alessandro Balboni, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Vice Segretario Giorgio Bonaldo.

OGGETTO

AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA N. 242/2023 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE MODALITÀ' DI CORRESPONSIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E ACCUMULO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI FERRARA.

AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA N. 242/2023 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE MODALITÀ' DI CORRESPONSIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E ACCUMULO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI FERRARA.

LA GIUNTA

Premesso che:

- ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, art.1 comma 5, le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. *(comma così modificato dall'art. 8, comma 1-quater, legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 38, comma 10, legge n. 164 del 2014)*;
- gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici nel rispetto della definizione delle aree idonee;
- con il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* le quali, all'Allegato 2, stabiliscono i criteri per la fissazione di misure compensative a favore dei Comuni da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto. Tale Allegato 2 stabilisce inoltre che *“le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto”*. Le stesse devono tener conto del reale impatto dell'opera da realizzare, commisurando le compensazioni all'impatto sul territorio;

considerato che con delibera 242/2023 in data 30/05/2023 il Comune di Ferrara ha approvato lo schema tipo di Convenzione disciplinante gli obblighi da assumersi da parte della Ditta proponente l'intervento, in ordine alle modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica nel Comune di Ferrara;

evidenziato che:

- il 30 dicembre 2024 è entrato in vigore Decreto Legislativo n. 190, noto come Testo Unico sulle Rinnovabili (TUFER), con ha lo scopo di disciplinare le procedure amministrative per la produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili;
- il D.Lgs. 190/2024 è stato oggetto di modifiche con la pubblicazione del Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175 (*“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”*) e successivamente del D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178 (*“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili,*

in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”);

- la Regione Emilia Romagna ha emanato la LR 5/2026 in recepimento delle disposizioni del D.Lgs 190/2024;

considerato che:

- il D.Lgs 190/2024 riprende la normativa previgente e ribadisce il diritto dei Comuni di stipulare accordi con i soggetti proponenti, in particolare nel caso di PAS, l'art 8 comma 4 lettera m) punto 2), prevede un programma di compensazione territoriale non inferiore al 1% e non superiore al 3% del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente auto consumata, invece in caso di AU, l'art. 9 comma 10 lettera d), dispone che la compensazioni territoriale ovvero ambientale venga stabilita in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1% e non superiore al 4% del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente auto consumata;
- la LR 5/2026 riporta anch'essa all'art. 6 che *“l'Amministrazione procedente ovvero la Conferenza di servizi, qualora prevista, stabilisce misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carattere non meramente patrimoniale dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti”*.

valutato che la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori, e la realizzazione delle relative opere di connessione e delle infrastrutture necessarie all'esercizio degli stessi, comporteranno inevitabilmente impatti ambientali e paesaggistici;

tenuto conto che:

- gli effetti e gli impatti sul territorio sono i medesimi a prescindere dalla tipologia di procedura abilitativa o autorizzativa;
- tali impatti si possono riassumere nei seguenti aspetti:
 - o consumo o mutazione dell'utilizzo del suolo, che, in alcuni casi, potrebbe perdere la propria vocazione agricola in cambio di una generalizzata antropizzazione;
 - o determinazione di un possibile significativo impatto visivo dell'impianto;
 - o abbattimento di eventuali arbusti o alberi del territorio;
 - o incremento delle emissioni in atmosfera in fase di cantiere a causa dell'incremento del flusso di mezzi pesanti da e per l'impianto;
 - o emissioni acustiche dovute soprattutto alla fase di cantiere e alla fase di esercizio, le quali, seppur rimanendo entro i limiti di legge, comporteranno inevitabilmente un peggioramento del clima acustico che caratterizza il contesto esterno;

considerato che la sopra citata DGC n. 242/2023 stabiliva che la quantificazione delle misure compensative sarebbe stata definita dagli uffici tecnici comunali competenti in accordo con la Giunta Comunale e in maniera congiunta con il proponente durante la fase autorizzativa, e che le stesse non sarebbero state a carattere meramente patrimoniale/economico e che comunque sarebbero state definite sulla base di quanto segue:

1	Aree libere da edificazioni all'interno del Territorio urbanizzato così come definito dalla LR 24/17 ad esclusione di quelle definite al successivo punto 4; Aree permeabili intercluse nel Territorio urbanizzato così come definite dall'art.	3,00%
---	--	-------

	32 della LR 24/17	
2	Aree del territorio rurale, così come definito dalla LR 24/17, che sono oggetto di forme di tutela ambientale e/o paesaggistica-testimoniale; in particolare aree localizzate a meno di 500 m. da elementi della Rete Natura 2000, aree che si trovano all'interno di aree con vincoli paesaggistici ai sensi dell'art.142 D.lgs 142 /04, aree riconosciute "patrimonio dell'umanità" dall' UNESCO, aree ricomprese all'interno dei contesti identitari definiti nell'art.108 del Regolamento urbanistico edilizio vigente	2,00%
3	Aree del territorio rurale non ricomprese nel punto 2	1,00%
4	Aree del territorio urbanizzato, così come definito dalla LR 24/17, con destinazione produttiva ; Aree del territorio urbanizzato a destinazione non produttiva oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	0,50%

valutato che nel territorio comunale di Ferrara si registra una significativa e crescente diffusione di impianti per la produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili;

ritenuto pertanto necessario, in attesa dell'implementazione del sistema di monitoraggio periodico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dal *burden sharing* di cui alla tabella allegata al DLgs. 190/2024, nonché in attesa dell'emanazione delle linee guida relative alle opere e alle misure di compensazione previste dall'art. 6 della LR 5/2026, procedere all'aggiornamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 242/2023 in ordine alla definizione delle misure compensative, applicando la quota compensativa come segue:

- 3% a tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale soggetti a procedura abilitativa ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024;
- 4% a tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale soggetti a procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024;

evidenziato che:

- il D.Lgs. 190/2024 non chiarisce in modo univoco se per "*Comune interessato*" debba intendersi esclusivamente il Comune nel cui territorio è localizzato l'impianto di produzione oppure tutti i Comuni coinvolti dalla realizzazione delle opere di connessione e delle infrastrutture funzionali all'esercizio dell'impianto;
- anche la linea elettrica di connessione alla rete del gestore costituisce parte integrante e rilevante dell'intervento complessivo;

ritenuto opportuno che una quota delle misure compensative sia attribuita al Comune interessato dal passaggio delle opere di connessione e partecipante alla Conferenza di Servizi, con una ripartizione proporzionale all'incidenza territoriale dell'intervento, da stimarsi e valutarsi nell'ambito della medesima Conferenza;

valutato di confermare lo schema tipo di Convenzione approvato con la DGR 242/2023, al fine di disciplinare le modalità di corresponsione delle compensazioni correlate alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione e accumulo di energia elettrica;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Comune;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Governo del Territorio, proponente, e dal Responsabile di Ragioneria, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

visti l'art. 6-bis della legge n. 241/1990, gli artt. 6, comma 2, 7 e 14, commi 2 e 3 del DPR n. 62/2013 e l'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, che stabiliscono che il Responsabile del Procedimento debba dare atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale."

A voti unanimi e palesi di tutti i presenti

DELIBERA

- 1. di considerare** le premesse di cui in parte narrativa, che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.241/90;
- 2. di procedere** all'aggiornamento della deliberazione DGC n. 242/2023 solo in ordine alla definizione delle misure compensative, applicando la quota compensativa come segue:
 - 3% a tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale soggetti a procedura abilitativa ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024;
 - 4% a tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale soggetti a procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024;
- 3. di stabilire** inoltre che una quota delle misure compensative sia da attribuire al Comune interessato dal passaggio delle opere di connessione e partecipante alla Conferenza di Servizi, con una ripartizione proporzionale all'incidenza territoriale dell'intervento, da stimarsi e valutarsi nell'ambito della medesima Conferenza;
- 4. di mantenere** pertanto lo schema tipo di Convenzione, approvato con DGC n. 242/2023, disciplinante gli obblighi da assumersi da parte della Ditta proponente l'intervento, in ordine alle modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione e accumulo di energia elettrica nel Comune di Ferrara;
- 5. di dare atto** che per quanto non espressamente modificato dalla presente deliberazione, restano confermate le disposizioni di cui alla precedente deliberazione di Giunta n. 242 del 30/05/2023;
- 6. di dare atto** che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;
- 7. di rendere noto**, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Governo del Territorio, arch. Fabrizio Magnani;
- 8. di attestare che** il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel procedimento amministrativo in questione, in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis legge n. 241 del 1990, degli artt. 6, 7 e 14 DPR n. 62 del 2013 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023";
- 9. di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il voto favorevole di tutti i presenti ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO Alessandro Balboni	IL VICE SEGRETARIO Giorgio Bonaldo
--	--